



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 19

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. Gara ciclistica "Milano – Sanremo" Sabato 20 marzo 2021. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19. DL 30/2021 – DPCM 2 marzo 2021.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantene".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Dato atto che il giorno 20 marzo 2021 è prevista la 112° Milano-Sanremo - Corsa ciclistica internazionale per professionisti - organizzata dalla RCS Sport Spa, con sede a Milano, via Rizzoli 8, con partenza da Milano ed arrivo a Sanremo in via Roma, gara approvata dalla Commissione Tecnica del Consiglio Professionistico della Federazione Ciclistica Italiana.

Richiamato in particolare l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che stabilisce "Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico."

Richiamate:

- le "Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali" emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3180 del 3 maggio 2020, tutt'ora in vigore;
- le "Linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche" – Emergenza Covid-19 – della Federazione Ciclistica Italiana, approvate con Delibera Presidenziale n. 59 del 13.7.2020 e relativi allegati.

Visto il Progetto Sicurezza "Misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Sars CoV-2" allegato alla documentazione trasmessa da RCS Sport Spa, acquisita al protocollo generale del Comune di Sanremo al n. 15638 del 18.2.2021.

Preso atto di quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 9 marzo 2021 su "Esame delle misure di sicurezza da adottarsi in occasione dello svolgimento della gara ciclistica "Milano-Sanremo" in programma per sabato 20 marzo prossimo" e ribadito nella nota della Prefettura dell'11 marzo 2021, prot. n. 5726 Area III.

Considerato quanto disposto dalla normativa in vigore, già richiamata, relativamente alla possibilità di svolgimento di competizioni sportive purché a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 .

Rilevato che si tratta di manifestazione sportiva che in passato ha sempre richiamato grande quantità di pubblico e che in occasione della precedente edizione dell'8 agosto 2020, in periodo di emergenza COVID-19, sono emerse delle criticità nella parte finale – nel tratto precedente e successivo al traguardo - perché diverse persone, con la giustificazione di recarsi presso gli esercizi della zona, hanno creato assembramenti a ridosso delle transenne di delimitazione del percorso.

Ritenuto opportuno ribadire il divieto, per tutte le persone presenti sul percorso, di assistere alla manifestazione sportiva e di formare assembramenti e l'obbligo di rispettare le distanze di sicurezza e tutte le misure di prevenzione stabilite per l'emergenza epidemiologica.

Ritenuto altresì, al fine di prevenire assembramenti in base all'esperienza maturata nella precedente edizione, di disporre la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dalle ore 14.30 fino al transito dei corridori sulle strade del tracciato di gara, dall'ultimo km e fino a duecento metri oltre il traguardo di via Roma, precisamente dalla stazione ferroviaria di corso Cavallotti all'intersezione tra via Roma e via Carli.

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- il divieto a tutte le persone presenti sul percorso della 112° Milano-Sanremo - Corsa ciclistica internazionale per professionisti, con partenza da Milano ed arrivo a Sanremo in via Roma il giorno 20 marzo 2021, di assistere alla manifestazione sportiva e di formare assembramenti, con il rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le misure di prevenzione previste per l'emergenza epidemiologica;
- la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dalle ore 14.30 fino al transito della corsa, e comunque sino al termine delle esigenze della gara e in base alle disposizioni del dirigente del servizio di ordine pubblico, sulle strade del tracciato della competizione, dall'ultimo km e fino a duecento metri oltre il traguardo di via Roma, precisamente dalla stazione ferroviaria di corso Cavallotti all'intersezione tra via Roma e via Carli.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Le Forze di Polizia e gli altri soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 17 marzo 2021

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)